

Manifestazioni/eventi di pubblico spettacolo Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) o Autorizzazione

Premessa:

Preliminarmente deve essere presentata tramite lo Sportello Unico Eventi (SUEV) la richiesta generale di svolgimento evento indicativamente almeno 40 giorni antecedenti alla prima data della manifestazione/evento. Sulla base della richiesta generale di svolgimento evento tutti gli uffici coinvolti nelle procedure invieranno tramite SUEV la risposta di fattibilità indicando quali pratiche o adempimenti sono necessari.

Unitamente alla richiesta generale di svolgimento evento, deve essere presentato anche il Piano di Sicurezza previsto dalla circolare Piantedosi. Per l'esame del piano di sicurezza il Comune di Empoli ha istituito la Commissione Eventi e Manifestazioni che è incaricata di esaminare il piano della sicurezza predisposto dagli organizzatori per tutti quegli eventi e manifestazioni in cui non si riunisca materialmente la Commissione di Pubblico Spettacolo. La CEM può impartire condizioni o prescrizioni che non siano previste dal piano di sicurezza e alle quali l'organizzatore dovrà attenersi.

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi degli artt. 68-69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare un'istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

MANIFESTAZIONI/EVENTI IN LUOGO ALL'APERTO NON DELIMITATO IN NESSUN MODO (indipendentemente dalla durata e dalla capienza)

Qualora la manifestazione si svolga in area non recintata, non siano previste strutture per lo stazionamento del pubblico ed impianti elettrici posizionati in zone accessibili al pubblico a prescindere dalla durata, in base a quanto stabilito con Deliberazione GC n. 164 del 18/12/2013, deve essere presentata una **SCIA ex artt. 68/69 TULPS**.

Questo caso è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" in quanto NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi, o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree NON ACCESSIBILI al pubblico, pertanto non è necessaria la verifica della CCV né la Relazione Tecnica.

In ogni caso l'organizzatore deve dotarsi della certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente installate diverse da quelle destinate allo stazionamento del pubblico, nonché della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

MANIFESTAZIONI/EVENTI IN LUOGO ALL'APERTO DELIMITATO O AL CHIUSO (fino a n. 200 partecipanti) ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO DI INIZIO (1 SOLO GIORNO)

In caso di **manifestazioni che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio** e con una **capienza massima di n. 200** persone, che si svolgono all'aperto con strutture per lo stazionamento del pubblico, impianti elettrici posizionati in zone accessibili al pubblico e area recintata, oppure che si svolgono in locale chiuso, deve essere presentata una **SCIA ex artt. 68**. La Scia deve essere corredata da **relazione asseverata da un tecnico abilitato**.

MANIFESTAZIONI/EVENTI IN LUOGO ALL'APERTO DELIMITATO O AL CHIUSO (fino a n. 200 partecipanti) PREVISTA SU PIU' GIORNI

In caso di impianto con **capienza fino a 200 persone**, ma la manifestazione abbia una **durata di più giorni**, e siano previste strutture per lo stazionamento del pubblico, impianti elettrici posizionati in zone accessibili al pubblico o l'area è recintata o l'evento si svolge al chiuso deve essere presentata **richiesta di autorizzazione ex artt. 68/69/80 TULPS** corredata da **RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA** (ed elaborati grafici e documenti ritenuti necessari in base alla tipologia dell'impianto) a firma di un tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri che effettui le verifiche di sicurezza di cui al D.M. 19 agosto 1996, attestando la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M.. Tale relazione sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza, in merito alla conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001;

Il procedimento di autorizzazione ha una tempistica per la sua conclusione di 60 giorni se la richiesta è presentata da impresa (di 30 gg se presentata da associazioni). Di queste tempistiche occorre che il soggetto richiedente tenga conto al fine della presentazione sia della richiesta generale di svolgimento evento che delle pratiche per il titolo abilitativo.

MANIFESTAZIONI/EVENTI IN LUOGO ALL'APERTO DELIMITATO O CON STRUTTURE AVENTI CAPIENZA SUPERIORE A 200 O LOCALE AL CHIUSO (indipendentemente dalla durata)

Nel caso in cui i locali/allestimenti della manifestazione abbiano una **capienza superiore a n. 200 persone**, deve essere presentata **richiesta di autorizzazione ex artt. 68/69/80 TULPS**, corredata da relazione tecnica (elaborati grafici e documenti ritenuti necessari in base alla tipologia dell'impianto). In questo caso la verifica di sicurezza deve essere effettuata dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 bis e art. 142 T.U.L.P.S. e l'autorizzazione sarà rilasciata in seguito a parere favorevole della commissione.

Il procedimento di autorizzazione ha una tempistica per la sua conclusione di 60 giorni se la richiesta è presentata da impresa (di 30 gg se presentata da associazioni). Di queste tempistiche occorre che il soggetto richiedente tenga conto al fine della presentazione sia della richiesta generale di svolgimento evento che delle pratiche per il titolo abilitativo.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo deve essere convocata almeno 10 giorni prima della prima riunione per l'esame del progetto (documentazione) e la seconda riunione

(per il sopralluogo) avviene di norma una settimana dopo la prima per consentire agli organizzatori di poter predisporre eventuale documentazione integrativa richiesta dalla CCVLPS.

MANIFESTAZIONI/EVENTI GIA' SVOLTE IN PRECEDENZA CON LE MEDESIME STRUTTURE ENTRO 2 ANNI DAL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso in cui la manifestazione venga realizzata utilizzando l'impianto temporaneo per il quale è stata già rilasciata autorizzazione ex art. 80 TULPS in data non anteriore a due anni, senza che vengano apportate modifiche alla situazione autorizzata, deve essere presentata SCIA ex artt. 68/69 TULPS dove l'organizzatore dichiara di avvalersi dell'autorizzazione di agibilità ancora valida.

MANIFESTAZIONI/EVENTI – SPETTACOLI DAL VIVO/CINEMA (fino a 2.000 persone dalle ore 8.00 con conclusione entro le ore 01.00 del giorno successivo)

Per gli eventi aperti al pubblico che si svolgono dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2000 persone sono soggetti, ai sensi dell'art. 7, c.2 del DL 201/2024 alla procedura semplificata con presentazione di **SCIA asseverata** corredata da elaborati grafici e relazione asseverata da un tecnico abilitato oltre alla documentazione tecnica specifica per gli allestimenti e quella relativa al personale impiegato.

N.B. Le attività di discoteca o dj-set o gli eventi sportivi non rientrano fra quelle indicate come spettacolo dal vivo (dovranno, nel caso, essere ricondotte alle precedenti casistiche).

DISPOSIZIONI SUI CARICHI SOSPESI

Nel caso siano installati carichi sospesi (statici o dinamici), deve essere presentata la documentazione prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 30/10/2023.

La presenza di carichi sospesi comporta la richiesta di autorizzazione ex art. 80 TulpS o procedura in Scia asseverata a seconda dei casi.

DISPOSIZIONI SAFETY/SECURITY DELLA CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 11001/1/110/10 DEL 18.7.2018 (Direttiva Piantedosi)

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richi amino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario

obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

Con la direttiva Piantedosi sono state fornite indicazioni in merito ai dispositivi ed alle misure da porre in essere in occasione di *tutte le manifestazioni pubbliche, di qualunque natura o finalità a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che prevedono l'attivazione della Commissione di Vigilanza, comprese quelle escluse dal campo di applicazione del D.M. 1996*, che si svolgono all'aperto. Quindi le misure sono previste indipendentemente dalla tipologia di manifestazione, ma si collegano alla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento ed al potenziale affollamento del medesimo.

Gli organizzatori unitamente alla S.C.I.A./richiesta di Autorizzazione - oltre alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al T.U.L.P.S. e al DM 19.8.1996, deve fornire la seguente documentazione:

- Tabella per la classificazione del rischio (Safety), compilata e firmata dal responsabile dell'organizzazione;
- Planimetria nella quale (oltre alle aree di svolgimento con il lay-out delle eventuali attrezzature come già previsto anche prima della Circolare del Capo della Polizia) dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, in base al livello di rischio risultante dalla compilazione della Tabella e seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 11001/1/110(10) del 18.7.2018; nei casi di previsione della saturazione dell'area di affollamento, devono essere previsti corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e il soccorso. La planimetria dovrà contenere anche gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto.
- Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018. In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio tutti gli aspetti di gestione dell'evento, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Dovrà essere evidenziata la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata. (qualora la manifestazione preveda la predisposizione di una Relazione tecnica, il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione stessa).

Per quanto previsto dalla circolare Piantedosi, il Comune di Empoli ha istituito la Commissione Eventi e Manifestazioni che è incaricata di esaminare il piano della sicurezza predisposto dagli organizzatori e che deve essere presentato al momento della richiesta generale di svolgimento evento.

MANIFESTAZIONI/EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEI ALL'INTERNO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Nel caso di manifestazioni/eventi di pubblico spettacolo sporadiche in occasione di particolari ricorrenze (ad esempio ultimo dell'anno) all'interno di esercizi di somministrazione dove la clientela accede per la consumazione, è esclusa l'assoggettabilità agli artt. 68-69 Tulp.

La cosiddetta musica di sottofondo o allettamento non rientra nell'ambito del pubblico spettacolo per il quale è necessaria licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. qualora ricorrano contemporaneamente TUTTE le seguenti circostanze:

- a) l'ingresso sia libero e gratuito, cioè senza scopo di lucro diretto, in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con il fine prevalente di fruire dello spettacolo;
- b) l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione e non sia finalizzata ad attrarre clientela o pubblico in sé;
- c) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.) e cioè l'assetto ordinario del locale non venga modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento: non sono allestiti pedane, camerini, palchi o allestimenti scenici; l'allietamento deve svolgersi soltanto in sale nelle quali il pubblico acceda per la consumazione;
- d) non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo / allietamento in modo da attrarre un numero di clienti superiore alla normale frequentazione del locale;
- e) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
- f) il pubblico non prenda parte all'allietamento e si limiti ad ascoltare la musica di accompagnamento (non si alza e balla, non canta);
- g) non sia previsto il ballo;
- h) il trattenimento musicale non abbia una cadenza ricorrente (per es. tutti i fine settimana).

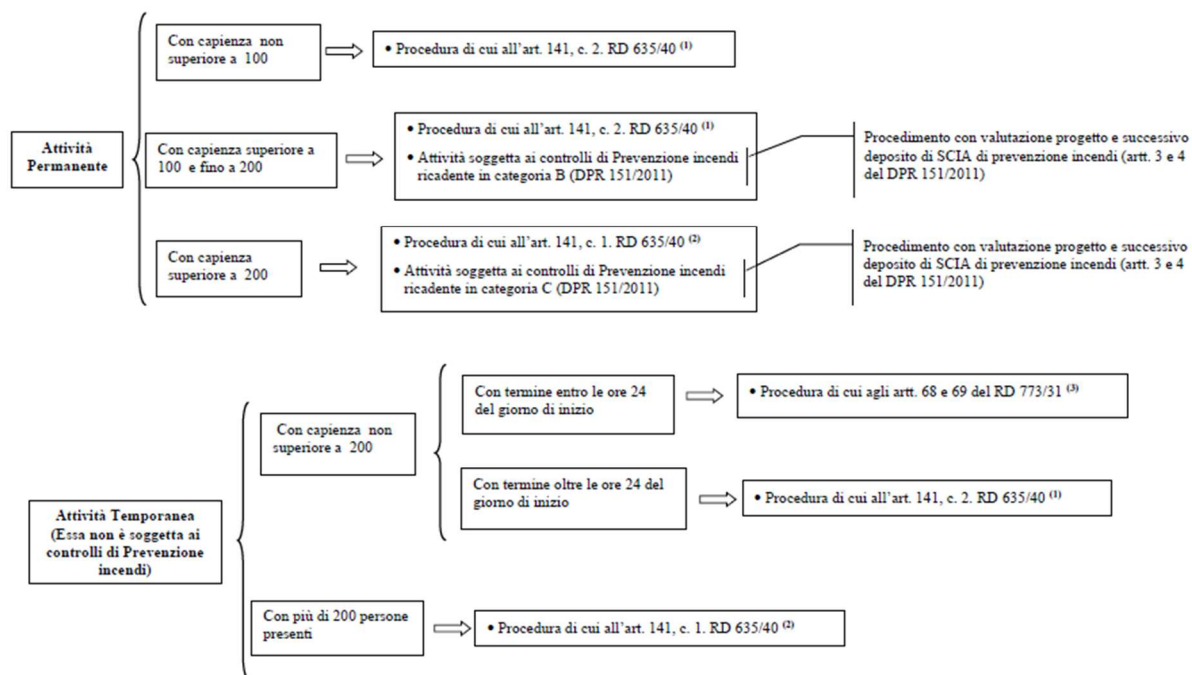
Secondo quanto chiarito dal Ministero dell'Interno si devono ritenere esenti dal sistema autorizzatorio che discende dagli artt. 68/69/80 TULPS gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

In merito a quanto sopra si è espresso sia il Ministero dell'Interno con nota n. 5020 del 1/4/2014 che il MISE con risoluzione n. 52713 del 15/4/2015:

[...] per quanto riguarda, in specie, i trattenimenti musicali, danzanti o di altra natura all'interno di esercizi pubblici di ristorazione, questo Ufficio ha più volte espresso l'avviso secondo il quale debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio suddetto soltanto gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, con pagamento di un biglietto d'ingresso ecc.).

Lo stesso è da dirsi laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. nei fine settimana). Vanno, invece, considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi o in specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. In tali casi, nei quali il trattenimento è funzionale all'attività della somministrazione di alimenti, può infatti ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

I pubblici esercizi che effettuano musica di sottofondo devono aver presentato la valutazione impatto acustico (VIAC) o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in cui va indicato il professionista abilitato in acustica ambientale che ha redatto la VIAC e la data della relazione da cui risulti il rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, da esibire in loco in caso di richiesta.



Schema estratto da sito ufficiale dei Vigili del Fuoco

Sono fatti salvi gli adempimenti relativi all'impatto acustico, alla concessione di suolo pubblico da effettuare presso gli uffici comunali competenti.

Gli organizzatori hanno l'obbligo **di comunicare alla Centrale Operativa Servizio di Emergenza del 118**, in relazione agli aspetti sanitari, che valuterà l'adeguatezza del Piano di soccorso sanitario e formulerà eventuali prescrizioni.

In relazione agli adempimenti per la QUESTURA la manifestazione deve essere **comunicata al locale Commissariato di P.S.** ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione.

SI AVVISA CHE LE VIOLAZIONI ACCERTATE DAGLI ORGANI DI VIGILANZA ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO SONO SANZIONATE.